

STATUTO “ASSOCIAZIONE LUCE ONLUS”

Art. 1 (Costituzione)

È costituita l' Associazione di Volontariato denominata Luce Onlus.

Tale Associazione è costituita ai sensi della legge 266/91 che le attribuisce la qualificazione di “ Organizzazione di Volontariato”, della legge regionale n.12/2005 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale e intende beneficiare delle agevolazioni previste all’art. 8 delle Legge n° 266/91.

L' Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo e ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'associazione inoltre si ispira ai principi dell'auto-mutuo aiuto tra pari.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (presidente, vicepresidente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.

L’Associazione ha sede in Alghero, Via L. Da Vinci n. 34B. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 (Finalità)

L’Associazione, persegue finalità senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L’Associazione in considerazione dell’atto costitutivo intende perseguire le seguenti finalità:

- Supportare le famiglie e i ragazzi con:
- Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A)
- Sindrome da deficit d’attenzione e iperattività (A.D.H.D)
- Disturbi del linguaggio
- Disprassia dell’età evolutiva
- Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.)

Per il raggiungimento delle finalità sancite in Statuto, l’Associazione si propone di:

- Promuovere azioni d'informazione e sensibilizzazione su tali disturbi, rivolte alla comunità;
- Collaborare con l'Ufficio Scolastico Provinciale (USP) e con i docenti delle scuole e in particolare con i loro referenti su tali disturbi;
- Agevolare il dialogo scuola-famiglia valorizzando gli organi collegiali;
- Tutelare il diritto alle pari opportunità d'istruzione dei soggetti interessati;
- Sviluppare forme di tutto raggio per gli studenti;
- Sensibilizzare le amministrazioni locali su detti temi;
- Offrire progetti finalizzati ad una crescita equilibrata del bambino sotto ogni altro aspetto;
- Organizzare autonomamente e/o collaborare con le strutture pubbliche e private per realizzare seminari e convegni sui sopra citati disturbi al fine di promuovere l'aggiornamento degli insegnanti, delle figure socio sanitarie e dei familiari;
- Promuovere corsi di formazione ed istruzione informatica e non per genitori e insegnanti;
- Creare siti web o notiziari per promuovere aggiornamenti e percorsi riabilitativi;
- Promuovere attività ludiche/ricreative per favorire la socializzazione di questi ragazzi e delle loro famiglie.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 (Soci aderenti)

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente Statuto. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione di cui fa parte. Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (soci fondatori) e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione (soci ordinari).

Il numero dei soci è illimitato. Ciascun aderente maggiorenne ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti. Possono essere soci (fondatori o ordinari) coloro che hanno raggiunto la maggiore età.

ART. 4 (Ammissione ed esclusione dei soci aderenti)

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente Statuto.

Il socio può recedere dall'Associazione:

- mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente
- per decesso.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- per mancata e prolungata partecipazione alle attività dell'Associazione;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari;
- per aver arrecato danni morali e materiali all'Associazione.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 5

(Diritti e doveri dei soci aderenti)

I Soci aderenti hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo);
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- votare direttamente o per esplicita delega scritta (ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente);
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

I soci aderenti hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa e dei suoi aderenti.

Art. 6

(Organi sociali dell'Associazione)

Gli Organi sociali dell'Associazione sono:

- **l'Assemblea dei soci**
- **il Consiglio Direttivo**
- **il Presidente**

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi:

- **il Collegio dei Revisori dei Conti**
- **il Collegio dei Garanti**

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

ART. 7

(Assemblea dei soci aderenti)

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza semplice.

In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'avviso convocazione è inviato individualmente, per iscritto, agli aderenti almeno 10 giorni prima

della riunione e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- deliberare in merito a modifiche statutarie;
- deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente e, ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata, anche un terzo degli aderenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta, e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Art. 8

(Il Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti.

Il numero dei componenti può variare da 3 a 7.

Resta in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga

attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente), si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni mese. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questo caso la riunione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e le altre cariche sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Art. 9

(Il Presidente)

Il Presidente è **il legale rappresentante** dell'Associazione, viene eletto dal Consiglio Direttivo (Consiglio Direttivo nel proprio seno ovvero Assemblea dei Soci) tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica 3.

Compiti del Presidente:

- dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- avere la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice

Presidente.

Art. 10
(Patrimonio – Entrate)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi a titolo patrimoniale;
- erogazioni, donazioni e lasciti di terzi;
- beni mobili ed immobili acquisiti.

L'Associazione tra le risorse economiche per il proprio finanziamento e per lo svolgimento della propria attività di volontariato da:

- quote sociali e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione è tenuta obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l'indicazione nominativa dei soggetti erogati, salvo il caso della richiesta di anonimato del donante.

Art. 11
(Bilancio e scritture contabili)

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di formare il Bilancio dal quale devono analiticamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate. Il bilancio di ciascun periodo, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre, deve essere presentato, entro quattro mesi la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Assemblea dei soci che lo approva a maggioranza semplice

Il Comitato Direttivo predispone, altresì il bilancio preventivo che deve essere presentato, entro la fine del mese di febbraio dell'anno di riferimento, all'Assemblea dei Soci che lo approva a maggioranza semplice. Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura e la disponibilità finanziaria.

Le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese devono essere immediatamente destinate ad ulteriore attività di volontariato, ovvero possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine

dell'Associazione.

Art. 12

(Modifiche allo Statuto – scioglimento dell'Associazione)

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli organi o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con le modalità previste nell'art. 7

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4, della legge n. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali agli aderenti.

Art. 13

(Impostazione amministrativa dell'Associazione)

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- libro dei soci;
- libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- libro inventario;
- libro contabile (prima nota/cassa).

Art. 15

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile previste in materia di Associazioni ed alla disciplina delle attività di volontariato dettata dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39.

Registrato Presso Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Sassari Ufficio Territoriale sezione distaccata di Alghero il 7 Maggio 2014 al n. 2809 serie 3.